

Realizzazione e Gestione servizi pubblici locali S.p.A.

COGEIDE S.p.A.

STATUTO

Allegato "C" al rep. n. 2.728/1.872

Art. 1) Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 113 lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), già ai sensi dell'art. 22 lett. e) della Legge 08.06.1990 n. 142, una Società per azioni denominata:

"REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A."

e per brevità "COGEIDE S.p.A."

Art. 2) Sede

La Società ha sede legale a Mozzanica.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di istituire, modificare e sopprimere in Italia rappresentanze e dipendenze in genere, agenzie e uffici.

Art. 3) Oggetto sociale

Scopo della Società è la realizzazione e la gestione, nella "Bassa Bergamasca" e in eventuali territori limitrofi funzionalmente coerenti, di servizi pubblici locali che si avvalgono della distribuzione territoriale "a rete", quali il ciclo idrico, la

distribuzione del metano, il cablaggio informatico del territorio, la distribuzione elettrica, ove consentita, il servizio di illuminazione pubblica ed attività complementari.

Tra l'altro, la Società si propone la costruzione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione delle acque reflue civili ed industriali e la gestione del servizio idrico integrato su tutto il territorio facente capo ai Comuni Soci e precisamente:

- captazione, sollevamento, trattamento, stoccaggio, trasporto e distribuzione dell'acqua per uso domestico e per attività artigianali, industriali e commerciali e per ogni altro uso non irriguo;
- raccolta e convogliamento acque reflue fino ai collettori intercomunali e all'impianto di depurazione;
- collettori intercomunali e trattamento delle acque reflue fino al ricettore naturale.

La Società, su richiesta dei Comuni Soci potrà assumere la gestione del servizio di distribuzione del metano per uso domestico e per attività artigianali, industriali e commerciali.

La Società inoltre, utilizzando gli impianti propri (collettori e tronchi di acquedotto o gasdotto) e, per concessione o mandato, gli impianti dei Comuni Soci, potrà provvedere al cablaggio informatico del territorio degli stessi Comuni Soci.

Inoltre la Società, in quanto attività complementari agli obiettivi principali sopra indicati, potrà operare un'analisi della sicurezza inerente ai lavori per la realizzazione dei citati impianti o servizi, la messa a punto di metodiche analitiche, la sperimentazione di fitodepurazione, operazioni di disinfezione e disinfestazione, smaltimento di reflui raccolti a mezzo di attrezzature mobili

("bottini"), cura del verde, miglierie degli impianti, realizzazione di aree per stoccaggio temporaneo dei residui e quant'altro inerente l'utilizzazione e lo smaltimento dei fanghi di risulta dei trattamenti. Potrà inoltre costituire laboratori di analisi, in particolare con riferimento alle acque per il consumo umano e alle acque reflue, realizzare impianti per il miglioramento della qualità delle acque, per lo stoccaggio e/o la migliore distribuzione del metano, e procedere al rilievo informatizzato del territorio, per la migliore gestione delle attività di espansione e di distribuzione dei servizi gestiti e quale supporto eventuale per la gestione urbanistica del territorio medesimo a cura degli Enti Soci.

Sarà anche cura della Società creare e sviluppare contatti con organismi pubblici e privati nazionali, regionali e locali, allo scopo di permettere una celere istruzione ed una esauriente definizione di tutti quegli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari che appaiono strettamente connessi con gli obiettivi sociali esposti.

Da ultimo, nel quadro di un indispensabile aggiornamento e miglioramento qualitativo che dovrà progressivamente accompagnare e stimolare l'operato della Società, si impongono anche finalità di studio e sperimentazione che saranno perseguite tramite la promozione di qualificati contatti con Università, Istituti specializzati e Organismi di ricerca.

La Società potrà utilizzare contributi pubblici e privati finalizzati alla realizzazione dei programmi rientranti nell'oggetto sociale.

Potrà inoltre compiere tutte le attività e le pratiche ritenute necessarie per il conseguimento dei fini sociali, nonché compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie ed industriali per il buon raggiungimento delle finalità sopra indicate, compresa l'assunzione di

finanziamenti, mutui o partecipazioni in altre Società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente.

Tutte tali attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria dovranno essere svolte in ossequio al disposto delle Leggi in materia.

La Società potrà, inoltre, partecipare ad aste pubbliche, a licitazioni private, ad appalti-concorso ed a trattative private, purché indirizzate alle finalità prima esposte.

Art. 4) Durata

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 5) Capitale

Il capitale sociale è determinato in Euro 16.750.650,00 (sedicimilionisettecentocinquantamilaseicentocinquanta virgola zerozero) ed è diviso in n. 3.190.600 (tremilionicentonovantamilaseicento) azioni del valore nominale unitario di Euro 5,25 (cinque virgola venticinque).

I Soci potranno effettuare finanziamenti o versamenti, anche in conto capitale, a favore della Società. I finanziamenti, salvo espressa delibera dell'Assemblea Ordinaria, devono intendersi infruttiferi di interessi. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata potranno essere effettuati esclusivamente dai Soci che, con riguardo alla data di iscrizione a libro Soci e alla percentuale di partecipazione al capitale, e ad ogni altro aspetto oggi o nel futuro rilevante, posseggano i requisiti richiesti dalla Legge e dai regolamenti tempo per tempo

in vigore.

L'assemblea straordinaria in data 15 giugno 2013 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per nominali euro 194.376,00 (centonovantaquattromilatrecentosettantasei virgola zero zero) mediante emissione di n. 37.024 (trentasettemilaventiquattro) nuove azioni, con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2013.

Art. 6) Azioni

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto, in occasione delle assemblee.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Codice Civile è fissato in sei mesi.

L'Assemblea che delibererà l'aumento di capitale potrà tuttavia escludere il diritto di opzione, ed eventualmente ridurre il termine per l'esercizio, purché non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta depositata al Registro Imprese.

Art. 7) Prelazione

Il trasferimento di tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione, per qualunque causa, può avvenire per atto tra vivi o per successione.

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente, con raccomandata a.r. da inviare al Consiglio di Amministrazione,

offrirle in acquisto agli altri soci e successivamente a terzi disposti all'acquisto, indicando le condizioni di vendita.

Il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di vendita provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci risultanti dal libro Soci.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 40 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo raccomandata a.r. delle proposte di acquisto pervenute, entro 10 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Resta confermato che la maggioranza azionaria dovrà comunque essere detenuta dagli Enti Pubblici locali territoriali.

Si precisa che gli Enti Pubblici territoriali soci potranno cedere parte delle loro azioni ad altri Enti Pubblici territoriali, anche a valore nominale o simbolico, senza necessità di osservare il diritto di prelazione, quando sia comprovata l'opportunità di tale cessione per il raggiungimento degli scopi sociali attraverso l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8) Assemblea dei Soci

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della Legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con la Società, si intende quello risultante dal libro Soci.

E' onere dei soci e dei componenti gli Organi sociali comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nei libri sociali le variazioni anagrafiche nonché, per le comunicazioni di cui al successivo art. 9, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni loro successiva variazione.

Art. 9) Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo in carica, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con una delle seguenti modalità a scelta dell'Organo Amministrativo:

a) Con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In tale avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nello stesso avviso potrà essere anche indicato il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

b) Mediante pubblicazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" ovvero su un quotidiano a diffusione regionale; nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per la seconda convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, ordinaria o

straordinaria, ogni qualvolta necessario o ritenuto opportuno e, ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ., quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.

Le Assemblee non convocate come sopra sono tuttavia valide se è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistono la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica.

Art. 10) Partecipazione all'Assemblea

L'intervento in Assemblea è disciplinato dall'art. 2370 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni di Legge.

Ogni Socio può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da altro Socio o da persona non socia, con osservanza del disposto o dei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 11) Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, ovvero da persona designata dall'Assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un Notaio ai sensi di Legge.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il

relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

Ogni Socio ha diritto di esprimere nelle Assemblee un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 21.

Art. 12) Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti indicati nel 1° comma dell'art. 2364 Cod. Civ. e su ogni altro oggetto previsto dal presente statuto.

Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero, tale termine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 cod. Ci., potrà essere prorogato dal Consiglio di Amministrazione, fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13) Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Società e sulla nomina dei liquidatori. Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Notaio.

Art. 14) Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, formato da 3 (tre) sino a 7 (sette) membri.

Conformemente all'art. 1 comma 729, della legge 27 dicembre 2006, il numero complessivo dei membri nominati dai soci pubblici locali non può essere inferiore a 2 (due) e superiore a 5 (cinque); il numero complessivo dei membri nominati dai soci privati non può essere inferiore a 1 (uno) e superiore a 2 (due).

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto a maggioranza dei presenti stessi.

In caso di parità durante le votazioni per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione il voto del Presidente avrà valore doppio.

L'Organo Amministrativo riveste la carica per tre esercizi ed è rieleggibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 2383 del Codice Civile.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso che verrà determinato dall'Assemblea; ai consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare - per dimissioni, revoca o altra causa - uno o più amministratori, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione.

I consiglieri così nominati durano in carica per il tempo che sarebbero dovuti rimanervi gli amministratori sostituiti.

Ove venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto ed i consiglieri rimasti dovranno

convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 15) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal vicepresidente se nominato o dal consigliere più anziano d'età, mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo presso i rispettivi domicili eletti all'atto della nomina, salvo variazione successiva comunicata per iscritto. Nei casi di urgenza la convocazione può farsi con le stesse modalità mediante avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 21.

Art. 16) Firma e rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza od impedimento al Vice-Presidente, se nominato, spetta la rappresentanza legale della Società.

La firma del Vice-Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, della mancanza od impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale fissandone i poteri all'atto della nomina e i relativi emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire particolari deleghe e funzioni a membri del Consiglio di Amministrazione stesso, determinandone i compensi.

Art. 17) Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio societario a norma di Legge.

Art. 18) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci dovranno essere scelti fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Salvo i casi in cui il controllo contabile è attribuito per Legge o per espressa scelta dell'assemblea dei Soci, ad un revisore ovvero ad una società di revisione, al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile.

Art. 19) Bilancio

Il bilancio di esercizio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci a cura del Consiglio di Amministrazione nei termini di Legge e statuari.

Art. 20) Utili

Gli utili netti che risultano dal bilancio di esercizio, detratto il 5% a fondo di riserva legale fino a quando questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti come segue:

- a) il 10% da destinare allo studio e alla sperimentazione di applicazioni tecnologiche attinenti alle attività di cui al precedente articolo 3;
- b) la rimanenza a remunerazione del capitale, salvo che l'Assemblea dei Soci

deliberi specifici prelevamenti a favore di ulteriori riserve straordinarie.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21) Principi disciplinanti riunioni in audio o video conferenza

- Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

Art. 22) Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori,

determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione.

Art. 23) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Società e Soci e/o Amministratori, nonché tra i Soci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ove non fosse possibile la risoluzione in via amichevole, sarà demandata ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30(trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Il lodo dovrà essere reso entro novanta (90) giorni dall'accettazione dell'incarico, salvo il caso in cui le questioni da risolvere siano urgenti in quanto la loro soluzione ha diretta influenza sullo svolgimento dell'attività sociale; in tale caso il termine sarà di trenta (30) giorni.

L'arbitrato sarà irrituale. L'Arbitro non sarà vincolato alle regole di procedura, salvo il principio del contraddittorio e deciderà secondo equità. La decisione arbitrale, che sarà inappellabile, varrà come manifestazione della volontà delle parti.

Art. 24) Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni relative alla Società per i servizi pubblici locali e a quelle contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.